

**No. 55350\***

---

**Poland  
and  
Italy**

**Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Italy on the mutual protection of classified information. Rome, 11 February 2005**

**Entry into force:** *1 June 2006, in accordance with article 12*

**Authentic texts:** *Italian and Polish*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *Poland, 7 September 2018*

*\*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

---

**Pologne  
et  
Italie**

**Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République italienne sur la protection mutuelle des informations classifiées. Rome, 11 février 2005**

**Entrée en vigueur :** *1<sup>er</sup> juin 2006, conformément à l'article 12*

**Textes authentiques :** *italien et polonais*

**Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :** *Pologne, 7 septembre 2018*

*\*Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

***ACCORDO***

*tra*

*il Governo della Repubblica di Polonia*

*ed*

*il Governo della Repubblica Italiana*

*per la reciproca tutela delle informazioni classificate*

**ACCORDO**

*tra*

*il Governo della Repubblica di Polonia*

*ed*

*il Governo della Repubblica Italiana*

*per la reciproca tutela delle informazioni classificate*

Il Governo della Repubblica di Polonia ed il Governo della Repubblica Italiana, di seguito chiamate Parti Contraenti, volendo garantire la reciproca tutela di tutte le informazioni classificate scambiate dagli Organi competenti o dalle persone autorizzate, che trattano informazioni classificate, poste sotto la giurisdizione delle Parti Contraenti, hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1  
APPLICABILITA'**

1. L'Accordo è applicato ad ogni genere di attività volta allo scambio di informazioni classificate tra le Parti Contraenti o attraverso loro Amministrazioni pubbliche o organizzazioni private riguardanti le seguenti aree:
  - a. cooperazione tra le Parti Contraenti concernente la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la Sicurezza Nazionale;
  - b. cooperazione, contratti od ogni altro rapporto tra enti pubblici e privati delle Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la Sicurezza Nazionale.

**ARTICOLO 2  
DEFINIZIONI**

Ai fini dell'applicazione di questo Accordo per:

1. **Informazione Classificata si intende:**

una informazione, espressa in qualunque forma , anche nel corso della sua elaborazione, che richieda la tutela contro la rilevazione non autorizzata, secondo le norme vigenti negli Stati delle Parti Contraenti.

**2. Contratto Classificato si intende:**

un accordo tra due o più enti pubblici o privati che determini diritti ed obblighi reciproci e che contenga o preveda l'uso di informazioni classificate.

**3. Contraente o Sub-Contraente si intende:**

una persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di stipulare contratti.

**4. Infrazione alla Sicurezza si intende:**

un atto o una omissione contrari alle norme di sicurezza nazionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere informazioni classificate.

**5. Compromissione della Sicurezza si intende:**

il fatto che l'informazione classificata sia stata divulgata, in tutto o in parte, a persone o enti sprovvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o a Paesi che non abbiano, sulla base di un accordo tra le Parti Contraenti, autorizzazione a tale accesso.

**6. Lettera di istruzione degli Aspetti di Sicurezza si intende:**

un documento rilasciato dall'Autorità competente, come parte di ogni contratto o sub-contratto classificato, identificante i requisiti di sicurezza o quegli elementi del contratto che necessitano di una protezione di sicurezza.

**7. Lista di Controllo della Classificazione di Sicurezza si intende:**

una lista delle informazioni connesse con i vari aspetti di un contratto o sub-contratto che dovrebbe essere classificato e dei livelli di classifica ad esso assegnati. Questa lista dovrebbe essere annessa ad una "Lettera di istruzione degli Aspetti di Sicurezza", o in essa incorporata.

**8. Abilitazione Personale di Sicurezza si intende:**

il giudizio positivo, emesso da un'Autorità designata, derivante da una procedura di indagine su una persona, conformemente alle norme nazionali sulla base delle quali egli potrà avere accesso e trattare informazioni classificate fino ad un determinato livello.

**9. Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche si intende:**

il giudizio positivo, emesso da un'Autorità designata, derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la capacità fisica ed organizzativa di un ente pubblico e/o privato di trattare informazioni classificate ad un determinato livello, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti di sicurezza nazionale.

**10. Autorità di Sicurezza Competente si intende:**

le Autorità indicate nell'Articolo 6 del presente Accordo.

**11. Autorità Competenti si intende:**

gli organi di amministrazione pubblica e le parti del contratto classificato.

12. "Parte Terza" si intende:

un' Organizzazione internazionale o uno Stato che non sia Parte del presente Accordo.

**ARTICOLO 3**

**PRINCIPI PER LA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

1. In conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali, entrambe le Parti Contraenti prenderanno le misure appropriate per proteggere le informazioni classificate, trasmesse, ricevute e generate in conformità con il presente Accordo.
2. Le Parti Contraenti garantiranno a tutte le informazioni classificate, di cui al precedente comma 1, almeno lo stesso grado di sicurezza attribuito alle proprie informazioni classificate di equivalente livello di classificazione, come specificato all'Articolo 4 del presente Accordo.
3. La Parte Contraente ricevente non userà un livello di classifica diverso per informazioni classificate ricevute, né declassificherà tali informazioni senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente originatrice.
4. L'Autorità competente originatrice informerà l'Autorità competente della Controparte di qualsiasi cambiamento alle classifiche di sicurezza delle informazioni scambiate.
5. I documenti contenenti informazioni **SCISLE TAJNE/SEGRETISSIMO** potranno essere tradotti o copiati solo previa autorizzazione scritta della competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente che le rilascia.
6. Le informazioni classificate dovranno essere distrutte in maniera tale da rendere impossibile la loro integrale o parziale ricostruzione.  

Le informazioni classificate come **SCISLE TAJNE/SEGRETISSIMO** non potranno essere distrutte. Esse dovranno essere restituite alla competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente che le ha rilasciate.
7. L'accesso a siti e strutture, in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite le informazioni classificate, sarà limitato a coloro che siano provvisti di un'abilitazione di sicurezza ed a chi, a causa della sua funzione e incarico, abbia necessità di conoscere. Le informazioni ricevute saranno utilizzate esclusivamente in conformità allo scopo per il quale sono state trasmesse.
8. Nessuna delle Parti Contraenti potrà rilasciare informazioni classificate a parti terze senza la previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che le ha originate e fornite.
9. Ciascuna delle competenti Autorità di sicurezza delle Parti Contraenti svolgeranno, in conformità alle norme nazionali, attività al fine di effettuare le necessarie verifiche riguardanti la protezione delle informazioni classificate ricevute.